GIURISPRUDENZA PENALE

Truffe *online*: si applica l'aggravante della minorata difesa o l'aggravante dell'uso di strumenti informatici e telematici? I rapporti tra le due circostanze dopo il decreto sicurezza 2025.

di ***Caterina Bestagno***

CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, 15 GENNAIO 2025 (DEP. 23 GENNAIO 2025), N. 2818
PRESIDENTE PETRUZZELLIS, RELATORE FLORIT

Sommario: 1. Premessa. - **2.** La vicenda oggetto di giudizio. - **3.** La truffa aggravata dalla minorata difesa. - **4.** La truffa aggravata dall'uso di strumenti informatici e telematici. - **5.** Il confine tra le due circostanze aggravanti.

1. Premessa.

La sentenza in commento offre lo spunto per qualche riflessione sulla truffa aggravata dalla minorata difesa e sui suoi confini applicativi rispetto alla truffa aggravata dall'uso di strumenti informatici e telematici, soprattutto alla luce delle recenti novità introdotte dal D.L. n. 48 del 2025 – c.d. decreto sicurezza.

La sentenza, infatti, per quanto di interesse in questa sede, si sofferma sull'aggravante della minorata difesa, riconosciuta in primo e in secondo grado, ma esclusa – in accoglimento del ricorso dell'imputato – dalla Cassazione.

A partire dalle motivazioni elaborate dalla Cassazione, nel presente contributo si cercherà, allora, di effettuare un'analisi della circostanza aggravante della minorata difesa, di cui all'art. 61, n. 5, c.p. (richiamata dall'art. 640, co. 2, n. 2-*bis*, c.p.), la quale, nel corso del tempo, è stata oggetto di una significativa interpretazione evolutiva da parte della giurisprudenza di legittimità.

Inoltre, con particolare riferimento alla costellazione di casi delle "truffe *online*", si cercherà di individuare il confine tra tale ipotesi di truffa e l'ulteriore ipotesi di truffa aggravata, di recente introdotta dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90, al n. 2-*ter* dell'art. 640, co. 2, c.p., per i casi in cui «*il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione*».

Infatti, come di seguito verrà meglio illustrato, in passato la giurisprudenza prevalente riconduceva le truffe *online* nell'ipotesi di cui all'art. 640, co. 2, n. 2-*bis*, c.p. (truffa aggravata dalla minorata difesa), sicché oggi, a seguito dell'introduzione del n. 2-*ter* (truffa aggravata dall'uso di strumenti informatici o telematici), si pone il problema di delineare con precisione i confini tra le due circostanze, per stabilire quale tipologia di truffe *online* sia ancora riconducibile alla truffa aggravata dalla

minorata difesa e quale, invece, alla truffa aggravata dall'uso di strumenti informatici o telematici.
Si anticipa fin da ora che la necessità di distinguere in modo chiaro le due circostanze aggravanti non risponde a un'esigenza meramente classificatoria, bensì è imposta dalle conseguenze pratiche che derivano dal riconoscimento dell'una o dell'altra aggravante: il regime di perseguibilità e la cornice edittale applicabile.

2. La vicenda oggetto di giudizio.
La sentenza in commento trae origine dal ricorso in Cassazione effettuato dalla difesa dell'imputato B.P., avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 12 febbraio 2024, con la quale veniva confermata la condanna in primo grado dell'imputato per il reato di truffa aggravata dalla circostanza della minorata difesa, di cui all'art. 61, n. 5, c.p., richiamata dall'art. 640, co. 2, n. 2-*bis*, c.p.
L'imputato B.P. era titolare di un'impresa individuale adibita alla vendita di autovetture, ed era stato condannato per aver truffato un acquirente rispetto alla compravendita di un'automobile, mediante trattative svoltesi per via telematica e telefonica, alle quali seguiva il pagamento del prezzo tramite bonifici da parte della vittima, senza successiva consegna del bene.
La difesa dell'imputato aveva, tra l'altro, contestato l'applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa, in quanto l'imputato aveva svolto le trattative con l'acquirente presentandosi con il proprio nominativo, fornendogli il proprio numero di telefono e di conto corrente, e indicando correttamente gli estremi dell'impresa individuale di cui era titolare. Inoltre, i difensori dell'imputato avevano sottolineato che era stata la persona offesa a scegliere volontariamente di non vedere l'autovettura prima di effettuare il pagamento.
La Cassazione accoglie tali argomentazioni difensive, ritenendo, per contro, «*semplicistica*» l'applicazione al caso di specie dell'aggravante della minorata difesa per il solo fatto che le trattative fossero avvenute, nella fase iniziale, per via telematica e telefonica.
A tal proposito, la Cassazione ha precisato che, ai fini del riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa, non è ammissibile equiparare i contatti *online* a quelli telefonici. Infatti, il contatto *online* è solitamente anonimo, o, comunque, difficile da tracciare, mentre quello telefonico è tendenzialmente tracciabile, come nel caso di specie, in cui è stato effettuato da un'utenza riconducibile all'imputato.
Sul punto, inoltre, la Corte rileva che l'imputato non aveva adottato comportamenti finalizzati a celare la propria identità, ma aveva fornito all'acquirente dati reali, tanto è vero che la persona offesa, sia pur solo dopo il pagamento, aveva contattato e incontrato il proprietario della vettura oggetto del reato di truffa e aveva anche visionato la vettura stessa.

3. La truffa aggravata dalla minorata difesa.

Come si è sopra anticipato, nella sentenza in commento la Corte di cassazione ha escluso la sussistenza della circostanza della minorata difesa, perché ha ritenuto non sufficiente, per il riconoscimento di tale circostanza aggravante, il «*mero svolgimento delle trattative per via telematica e telefonica*».

Al riguardo va preliminarmente segnalato che la minorata difesa, circostanza comune prevista dall'art. 61, n. 5, c.p., a seguito delle modifiche apportate all'art. 640 c.p. da parte della Legge 15 luglio 2009, n. 94, è oggi specificamente richiamata dall'art. 640 (fino a poco tempo fa nel comma 2, n. 2-*bis*, e oggi, con il decreto sicurezza 2025, nel nuovo comma 3).

Chiaramente, anche prima della Legge n. 94 del 2009 era possibile considerare aggravato dalla minorata difesa il reato di truffa, mediante un'operazione interpretativa fondata sul combinato disposto degli artt. 640, c.p. e 61, n. 5, c.p. Il rinvio specifico a tale aggravante da parte dell'art. 640 c.p. ha, tuttavia, prodotto rilevanti ricadute concrete in ordine alla pena applicabile (*infra*, *sub* a), e al regime di procedibilità (*infra*, *sub* b)[1]:

a) a partire dalla Legge n. 94 del 2009 – e anche a seguito delle recenti novità legislative introdotte dal decreto sicurezza 2025 – la circostanza della minorata difesa è, nel caso di truffa, non già circostanza ad effetto comune (ai sensi dell'art. 61 n. 5 in comb. disp. con l'art. 640 co. 1, c.p.), bensì circostanza indipendente (in quanto dotata di una propria cornice edittale) ad efficacia speciale (in quanto comportante un aumento di pena che, misurato in termini frazionari, risulta superiore a un terzo)[2].

In particolare, con l'inserimento del n. 2-*bis* all'art. 640, co. 2, c.p., la pena prevista per il reato di truffa aggravata dalla minorata difesa passava dalla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 1.032 suscettibile di essere aumentata fino ad un terzo in virtù del riconoscimento dell'aggravante, a quella della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549; a seguito della novella del 2025, poi, la pena per la truffa aggravata dalla minorata difesa è stata ulteriormente aumentata, ed è ora della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a 3000 euro[3]. Si noti, peraltro, che questi livelli di pena

[1] Cfr. sul punto R. BARTOLI, *I delitti contro il patrimonio*, in R. BARTOLI - M. PELLISSERO - S. SEMINARA, *Diritto Penale. Lineamenti di parte speciale*, Torino, 2024, p. 241 ss., a p. 337.

[2] Per la classificazione delle circostanze (a variazione frazionaria o con nuova cornice edittale) in base al modo in cui esse producono il loro effetto sulla pena, v. per tutti F. BASILE, *Materiali per lo studio critico e interattivo del Diritto Penale*, vol. II, Milano, 2025, p. 432 ss.

[3] Il decreto sicurezza 2025 ha, infatti, abrogato il n. 2-*bis*, ma ha riprodotto il rinvio alla circostanza della minorata difesa nel nuovo comma terzo (dando, quindi, luogo ad una *abrogatio legis sine abolitione delicti*), salvo prevedere una nuova, e più grave, cornice edittale per quest'ultima ipotesi.

(sia quello del "vecchio" co. 2 n. 2-*bis*, sia quello del nuovissimo co. 3) consentono, in teoria, anche l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere[4];
b) bisogna, inoltre, considerare che, nella truffa, il riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa ha un impatto significativo anche ai fini della procedibilità, dal momento che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 640 (anche dopo le modifiche operate dal decreto sicurezza 2025), la truffa aggravata dalla minorata difesa è procedibile d'ufficio, a differenza della truffa semplice, procedibile a querela.
Ebbene, l'ipotesi delittuosa della "truffa aggravata dalla minorata difesa" è stata nel tempo oggetto di un'interpretazione evolutiva da parte della giurisprudenza, stimolata da nuovi fenomeni sociali.
In passato, infatti, l'ipotesi "classica" e pressoché esclusiva in cui veniva riconosciuta la circostanza aggravante della minorata difesa era quella della truffa effettuata nei confronti di persone anziane[5].
Più di recente, invece, questa aggravante è stata spesso riconosciuta anche in casi di truffe effettuate *online*, come segnala la stessa sentenza qui annotata, in cui si rammenta che la giurisprudenza, nel corso del tempo – e anche prima della L. n. 94 del 2009 – ha effettuato un'interpretazione sistematica degli artt. 640 c.p. e 61, n. 5, c.p., al fine di «*assicurare tutela a forme di commercio 'dematerializzato' sempre più diffuse, ma inevitabilmente insidiose, in quanto tendenzialmente preclusive della preliminare visione diretta del bene compravenduto e del contatto diretto con il venditore*».
Sul punto, tuttavia, la sentenza in esame precisa che – per evitare di dilatare eccessivamente l'ambito di applicazione di tale aggravante – non basta che la truffa sia *online*[6]. A tal fine occorre, invece, che la truffa sia connotata anche da una modalità particolarmente insidiosa, dovuta alla mancata visione del bene e all'assenza di contatti diretti con il venditore: la modalità *online* di effettuazione della truffa non è, insomma, l'unico elemento decisivo, bensì è necessario un *quid pluris*, che consiste in un'effettiva e specifica situazione di approfittamento consapevole e di vantaggio per l'autore della truffa[7].
Dunque, la sentenza in commento è esemplificativa dell'atteggiamento della giurisprudenza attuale nei riguardi della truffa aggravata dalla minorata difesa,

[4] Cfr. P. CORSO, *Le misure cautelari personali*, in O. DOMINIONI - P. CORSO - A. GAITO - G. SPANGHER - N. GALANTINI - L. FILIPPI - G. GARUTI - O. MAZZA - G. VARRASO - F.R. DINACCI - E. M. MANCUSO - C. IASEVOLI, *Procedura penale*, Torino, 2024, p. 423 ss., a p. 434.
[5] Cfr. sul punto G. P. DEMURO, *Commento all'art. 640 c.p.*, in E. DOLCINI - G. L. GATTA, *Codice penale commentato*, Milano, 2021, p. 2581 ss., a p. 2623.
[6] A conforto di questa affermazione, la sentenza in commento cita il precedente Cass., Sez. II, n. 40045, 17 luglio 2018, in cui si nega recisamente la «*generalizzazione della ricorrenza dell'aggravante in tutti i casi di truffe* online».
[7] Del resto, per consolidata giurisprudenza, il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5) c.p., richiede che le condizioni «*abbiano effettivamente ostacolato o diminuito la difesa della vittima*»: v. B. FRAGASSO, *Commento all'art. 61, c.p.*, in E. DOLCINI - G. L. GATTA, *Codice penale commentato*, *cit.*, p. 1251 ss.

nella quale si afferma costantemente che il riconoscimento di questa circostanza aggravante in relazione alle truffe *online* «*discende dalla distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente; ciò determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo*»[8].

In linea con tali affermazioni, in altre pronunce la Corte di cassazione ha escluso la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa nei casi in cui la trattativa iniziasse *online*, per svilupparsi successivamente mediante contatti telefonici e incontri in presenza, perché in questi casi «*non può dirsi che i contraenti versino in una condizione di particolare vulnerabilità; gli stessi risultano esposti a ordinarie azioni fraudolente, che non risultano agevolate dalla condizione di minorità in cui è posta la vittima di truffe contrattuali che si consumano attraverso trattative svolte interamente "a distanza", su piattaforme* web»[9].

4. La truffa aggravata dall'uso di strumenti informatici e telematici.

A complicare, almeno apparentemente, l'inquadramento delle truffe *online*, è tuttavia intervenuta la Legge 28 giugno 2024, n. 90, aggiungendo all'art. 640, co. 2, c.p., il numero 2-*ter*, ai sensi del quale la truffa è aggravata «*se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione*». In questo modo, dunque, viene introdotta una disciplina *ad hoc* per le truffe commesse *online*.

Occorre, quindi, oggi, porsi la questione se le truffe *online* siano tuttora riconducibili all'aggravante della minorata difesa, ovvero a questa nuova aggravante dell'uso di strumenti informatici o telematici, tenuto conto:

- del differente regime di procedibilità: mentre l'aggravante della minorata difesa, al pari delle altre aggravanti speciali della truffa, comporta la procedibilità d'ufficio, per la nuova aggravante dell'uso di strumenti informatici e telematici il legislatore ha scelto di conservare il regime della procedibilità a querela, proprio della truffa-base: si veda, in tal senso, la formulazione del co. 3 risultante dalla riforma del 2024, e la formulazione del co. 4 (sul punto, sostanzialmente identica) risultante dalla riforma del 2025;
- della differente cornice edittale: a seguito della novella del 2025, infatti, la truffa aggravata dalla minorata difesa comporta una cornice edittale più rigorosa, come innanzi illustrato, rispetto a quella delle altre aggravanti speciali della truffa.

5. Il confine tra le due circostanze aggravanti.

Per rispondere al quesito circa il corretto inquadramento delle truffe *online*, pare opportuno rilevare, in via preliminare, che nemmeno per l'applicazione della nuova circostanza aggravante possa ritenersi sufficiente la mera modalità *online* di

[8] Cfr. sul punto Cass., Sez. VI, n. 17937, 22 marzo 2017, e Cass., Sez. II, n. 31825, 2 luglio 2024.

[9] Cass., Sez. II, n. 1085, 14 ottobre 2020.

effettuazione della truffa, ma sia necessario riscontrare una effettiva difficoltà, per la vittima, di identificare l'autore della stessa, a causa della modalità di comunicazione[10]. L'esigenza di questo ulteriore requisito pare, infatti, non solo imposta dalla formulazione testuale del n. 2-*ter*, ma anche più coerente con la natura della truffa quale delitto contro il patrimonio commesso con la cooperazione della vittima, delitto il quale presuppone per l'appunto «*una relazione interpersonale tra autore e vittima, in un contesto di scambio fondamentalmente economico-commerciale*»[11].

E la truffa aggravata dalla minorata difesa? Rimangono margini per la sua applicazione alle truffe *online*? La risposta sembrerebbe positiva: l'aggravante della minorata difesa, infatti, andrebbe applicata quando, alla difficoltà di identificazione del truffatore, si aggiungano anche ulteriori fattori di debolezza a carico della persona offesa. Del resto, già prima dell'introduzione del n. 2-*ter*, la Cassazione applicava la circostanza aggravante della minorata difesa nei casi di truffe *online* solo quando le particolari modalità di comunicazione a distanza tra contraenti costituissero «*l'elemento che consente all'autore della truffa di porsi in una posizione di maggior favore rispetto alla vittima, di schermare la sua identità, di fuggire comodamente, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente; tutti vantaggi che non potrebbe sfruttare a suo favore, con altrettanta comodità, se la vendita avvenisse* de visu»[12].

La necessità di un siffatto *quid pluris* per l'applicazione dell'aggravante della minorata difesa rispetto all'aggravante dell'uso di strumenti informatici e telematici risulta, del resto, imposta dal maggior rigore della prima rispetto alla seconda (in punto di regime di procedibilità e, dopo la riforma del 2025, anche di pena: v. *supra*).

In conclusione, si può affermare che il *discrimen* fra la truffa aggravata dall'uso di strumenti informatici e telematici e la truffa aggravata dalla minorata difesa è rappresentato da un *surplus* di difficoltà frapposte alla vittima, che non riguardano solo l'identificazione del truffatore, ma anche la valutazione del prodotto, la possibilità di fuga del truffatore, e altri fattori spazio-temporali, che rendono, nel secondo caso, maggiormente insidiosa la truffa.

---

[10] Si veda, per un approfondimento in materia, l'intervento del Procuratore Aggiunto E. FUSCO, al Convegno "*Truffe online: un fenomeno da "arrestare""*, registrato a Roma il 24 luglio 2024, consultabile sul sito https://www.radioradicale.it/scheda/734845/truffe-online-un-fenomeno-da-arrestare, nel quale si evidenziano questi aspetti facendo riferimento anche all'esperienza della giustizia milanese rispetto alle truffe aggravate dalla minorata difesa.

[11] Cfr. R. BARTOLI, *I delitti contro il patrimonio*, *cit*., p. 325.

[12] Cass. Sez. II, n. 43706, 29 settembre 2016.